

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 53/2000.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza dell'11 luglio 2000;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 11 della legge 14 agosto 1982, n. 610 il quale prevede che la Corte dei conti riferisca al Parlamento sui risultati del controllo eseguito sulla gestione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta dalla stessa;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 1998; nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Ruggero Antonietti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 1998;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo — corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivi per l'esercizio 1998 — corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (A.I.M.A.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Ruggero Antonietti

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 13 luglio 2000.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

Cataldo Potenzi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Vincenzina Azara Marani

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (A.I.M.A.),
PER L'ESERCIZIO 1998.

S O M M A R I O

Premessa	Pag. 13
----------------	---------

PARTE I

ORDINAMENTO E GESTIONE
DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

1. - Ordinamento, fini istituzionali, organi di governo ed assetto organizzativo	» 14
2. - Risorse umane	» 19
3. - Gestione finanziaria - Bilancio dell'AIMA	» 23
4. - Recupero crediti	» 40

PARTE II

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

1. - Politica Agricola Comune (P.A.C.)	» 47
2. - Attività istituzionali svolte in regime di convenzione .	» 50
3. - Soggetti di diritto privato affidatari dei servizi del- l'AIMA	» 52
4. - Servizi resi all'AIMA da amministrazioni statali e da enti pubblici	» 63

5. — Notazioni su specifici settori	»	66
6. — Interventi nazionali	»	71
7. — Dati globali degli interventi	»	74
8. — Controlli sull'attività e sulle procedure contabili	»	85
9. — Spese non riconosciute da parte della U.E.	»	88
10. — Assuntorie	»	93
11. — Gestione delle quote latte	»	94
12. — Considerazioni finali	»	100

PREMESSA

Sulla gestione finanziaria dell'Azienda di Stato per gli interventi nel Mercato Agricolo (AIMA) relativa agli esercizi che vanno dal 1993 al 1997 la Corte dei conti ha riferito al Parlamento ai sensi dell'art. 11 della legge 14 agosto 1982, n. 610¹.

Con la presente relazione si riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'esercizio 1998.

L'art. 11 della citata legge ha istituito un apposito Ufficio della Corte dei conti per il controllo sulla gestione dell'AIMA da esercitare con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Lo stesso articolo dispone altresì che l'Ufficio riferisce al Parlamento anche sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta dall'Azienda. L'art. 10, comma 4°, dello statuto-regolamento, approvato con il D.P.R. 14 febbraio 1985, n. 30, dispone inoltre che il magistrato assegnato al predetto ufficio "ha facoltà di assistere, senza diritto al voto, alle adunanze del Consiglio di amministrazione dell'AIMA".

¹ Cfr. Atti parlamentari - Doc. XV - XIII Leg. Vol. n. 183.

PARTE I

ORDINAMENTO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

1. ORDINAMENTO, FINI ISTITUZIONALI, ORGANI DI GOVERNO DELL'AIMA E ASSETTO ORGANIZZATIVO

1.1 - *Rinvio*

Nelle precedenti relazioni sono stati delineati l'ordinamento, i fini istituzionali e l'assetto organizzativo dell'AIMA risultanti dalla legge 14 agosto 1982, n. 610 e successive modificazioni e dallo statuto-regolamento approvato con il D.P.R. 14 febbraio 1985 n. 30.

In questa sede vengono indicate le norme entrate in vigore nel periodo considerato dal presente referto o successivamente che hanno inciso sull'ordinamento o sull'assetto organizzativo interno dell'AIMA.

Le norme relative alle attribuzioni e alle modalità di esercizio dei compiti dell'Azienda saranno riportate e commentate nella trattazione dei vari argomenti.

1.2 - *Ordinamento*

L'art. 6, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, aveva fra l'altro conferito al Governo la delega per riformare l'AIMA, gli enti ed istituti facenti capo al Ministero dell'Agricoltura e foreste.

L'art. 9, comma 1, della citata legge, in previsione della riforma, aveva limitato l'operatività dell'AIMA al 31 dicembre 1994.

Le norme delegate di riforma non sono state adottate e la citata legge è stata interamente abrogata dall'art. 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

Lo stesso decreto legislativo, all'art. 3, ha disposto la soppressione di tutti gli Istituti ed Aziende (compresa l'AIMA) sottoposti alla vigilanza del Ministero delle

Risorse agricole (ora delle politiche agricole), rinviandone tuttavia gli effetti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi “di soppressione, di accorpamento e di riordino adottati ai sensi degli articoli 11,14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

In forza delle citate disposizioni è stato emanato il decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, con il quale è stata soppressa l'AIMA e sono state istituite l'Agenzia per la erogazione in agricoltura (A.G.E.A.) -ente di diritto pubblico- e l'AIMA in liquidazione, destinata quest'ultima ad operare fino al 31 dicembre 2000, sotto la direzione di un “commissario liquidatore”².

1.3 - Organi di governo dell'AIMA

Secondo la disciplina recata dalla legge n. 610/1982, gli organi dell'Azienda erano: a) il presidente, che era il Ministro dell'agricoltura e foreste, il quale poteva delegare tale incarico ad un sottosegretario di Stato; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Collegio dei revisori dei conti; d) il Comitato Consultivo Nazionale.

Gli organi ordinari di governo dell'AIMA, come è stato segnalato nel precedente referto, hanno operato fino al mese di giugno 1994. Dopo il breve periodo di permanenza del Commissario delegato da parte dell'allora Ministro per l'Agricoltura e foreste, con il D.P.R. 23 giugno 1995, fu disposto lo scioglimento dei menzionati organi ordinari e nominato un “Commissario straordinario di governo”.

La gestione commissariale è durata fino alla metà del 1999, quando, in applicazione del citato decreto legislativo, al “Commissario di governo” è subentrato il “Commissario liquidatore”, nominato con il D.M. n.33639 del 13 luglio 1999 ai sensi del citato decreto legislativo n.165/1999.

² Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2000, n.188, pubblicato nella G.U. n.159 del 10 luglio 2000, “a decorrere dal 16 ottobre 2000, l'Agenzia subentra all'AIMA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché di organismo pagatore”.

1.4 - Fini istituzionali

Con la legge 13 maggio 1966, n. 303, fu istituita l'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (AIMA), cui fu affidato il compito di organismo di intervento comunitario e nazionale.

L'Azienda è stata riformata con la legge 14 agosto 1982, n. 610, senza sostanziali innovazioni in ordine alla competenza sugli interventi di mercato agricole sia comunitari che nazionali. In merito a questi ultimi è stata attribuita al C.I.P.E. "la determinazione degli indirizzi e degli obiettivi della politica agricolo-alimentare, ivi compresi quelli relativi agli interventi sul mercato".

E' stata poi trasferita all'AIMA, con il D.L. 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48, la gestione degli aiuti comunitari e nazionali a favore del settore bieticolo-saccarifero.

In base all'ordinamento contenuto nella citata legge n. 610/1982, l'AIMA era pertanto l'organismo di intervento dello Stato italiano per la erogazione di aiuti, premi e contributi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Per quanto attiene agli interventi comunitari, l'AIMA attuava ed attua gli interventi finanziati dal FEOGA/garanzia, ad esclusione di quelli demandati, secondo la normativa nazionale, ad altri organismi, quali il ministero del Tesoro - I.G.F.O.R.³ - per il pagamento del premio per la estirpazione di vigneti, incombenza recentemente passata all'AIMA, l'Ente Risi, per la gestione dell'ammasso pubblico comunitario del riso e per la erogazione degli aiuti compensativi, nonché il Ministero delle Finanze - Dipartimento per le contabilità centralizzate - per il pagamento delle restituzioni all'esportazione.

Al di fuori dei settori ora menzionati, i compiti affidati all'AIMA, nella sua qualità di organismo di intervento, comprendono tutti i tipi di intervento di mercato: aiuti, premi e sovvenzioni disposti dalla normativa comunitaria.

³ Ispettorato Generale per il fondo di rotazione.